

STATUTO

TUTTI PER UNO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARANO DE' MELEGARI PR
VIA SANT'ILARIO 9
Numero REA: PR - 254725
Codice fiscale: 02636020345
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-04-2025 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 31337/14057	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA-NORME APPLICABILI	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE E SEDE	
	E' costituita con sede nel Comune di Varano de' Melegari	
	(PR), la società cooperativa sociale denominata:	
	"TUTTI PER UNO Società Cooperativa Sociale - Ente del Terzo	
	Settore" o in breve "TUTTI PER UNO S.C.S. - ETS" .	
	La Cooperativa è impresa sociale di diritto (art. 1, co.4,	
	d.lgs. 112/2017) e Ente del Terzo Settore di diritto (art.	
	4, co.1 d.lgs. 117/2017).	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	del Comune indicato al primo comma con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	unità locali, agenzie ed uffici anche altrove.	
	In tutti gli atti e nella corrispondenza della cooperativa	
	oltre alla denominazione sociale dovranno essere indicati la	
	sede e il registro delle imprese presso il quale la coopera-	
	tiva è registrata, il numero di iscrizione presso l'Albo del-	
	le Cooperative a mutualità prevalente.	
	Il domicilio dei soci, degli amministratori e, se nominati,	

	dei sindaci e del revisore (per i rapporti tra loro e la so-	
	cietà) è quello risultante dai libri sociali, nei quali devo-	
	no essere indicate le relative generalità.	
	ART.2	
	DURATA	
	La durata della cooperativa decorre dalla sua legale costitu-	
	zione fino al 31 (trentuno) dicembre 2070 (duemilasettanta) e	
	potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	ART.3	
	NORME APPLICABILI	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
	tuto e nei relativi regolamenti attuativi alla cooperativa si	
	applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizio-	
	ni previste dal Titolo VI del libro V codice civile in quanto	
	compatibili e, per quanto non previsto dal predetto Titolo VI	
	del codice civile, in quanto compatibili, le disposizioni	
	sulle società a responsabilità limitata.	
	Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizio-	
	ni di cui alla Legge 3 aprile 2001, n. 142 di riforma della	
	figura del socio lavoratore, e successive modificazioni ed	
	integrazioni, nonché le disposizioni di cui alla Legge 8 no-	
	vembre 1991, n. 381, relativa alla disciplina delle coopera-	
	tive sociali, e successive modificazioni ed integrazioni.	
	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	

	ART.4	
	SCOPO	
	La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini; gestire servizi socio-educativi ed assi-	
	stenziali; fornire opportunità occupazionali e professionali	
	ai propri soci e a terzi; favorire attraverso i principi del-	
	la mutualità la realizzazione delle rispettive capacità ed	
	attitudini lavorative, la partecipazione volontaria alle at-	
	tività ed alla gestione dell'impresa sociale, il coinvolgi-	
	mento nella gestione del progetto sociale di coloro che frui-	
	scono dei benefici e dei servizi prodotti, nonché di coloro	
	che, senza partecipare direttamente all'attività o senza go-	
	derne in alcun modo i vantaggi, intendano sostenerla da un	
	punto di vista imprenditoriale ed economico.	
	In particolare la cooperativa si propone di offrire, in via	
	prioritaria ma non esclusiva, a minori, adolescenti ed adul-	
	ti, anche in condizione di handicap, e a famiglie in partico-	
	lari situazioni di disagio sociale, gli strumenti necessari	
	per la piena realizzazione della propria persona al fine di	
	raggiungere un completo reinserimento nella vita sociale.	
	La cooperativa si propone quindi di svolgere in forma orga-	
	nizzata e senza fini di lucro, ispirandosi ai principi di mu-	
	tualità e solidarietà tipici della cooperazione sociale, di-	
	verse attività finalizzate alla promozione umana, culturale,	

	educativa, professionale, assistenziale connesse alla qualità	
	della vita, al rispetto dei diritti umani e alla valorizza-	
	zione delle diverse culture, razze e religioni.	
	La cooperativa si propone di realizzare i suddetti scopi in-	
	dividuando, prevalentemente ma non in modo esclusivo, le se-	
	guenti aree di intervento:	
	- Socio-educative (sostegno, consulenza, ricerca, cultura,	
	formazione/informazione, educazione, tempo libero);	
	- Socio-assistenziali (sostegno a famiglie in cui siano pre-	
	senti uno o più soggetti in condizioni di disabilità, attivi-	
	tà di recupero o mantenimento di determinate abilità, labora-	
	tori; assistenza ad anziani ed a portatori di handicap fisici	
	o psichici).	
	La cooperativa può operare anche con i terzi.	
	La cooperativa si propone, altresì, di partecipare al raffor-	
	zamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Per ciò	
	stesso la cooperativa potrà aderire ad un'organizzazione di	
	cooperazione nazionale ed ai suoi organismi periferici nella	
	cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	ART. 5	
	OGGETTO	
	La cooperativa ha come oggetto le seguenti attività:	
	ATTIVITA' SOCIO-EDUCATIVE	
	☐ . Condurre interventi di consulenza, sostegno psico-	
	sociale e/o sociorelazionale per singoli, coppie e gruppi.	

☐	. Realizzare gruppi di auto aiuto.	
☐	. Attivare uno sportello informativo, rivolto ai citta-	
	dini e alle cittadine, in grado di offrire tutte le informa-	
	zioni sulle realtà dei servizi pubblici e privati.	
☐	. Attivare e favorire lo scambio di informazioni e di	
	esperienza con altre realtà ed altri soggetti affini.	
☐	. Promuovere e svolgere attività di ricerca sociale.	
☐	. Progettare e/o organizzare convegni, congressi, semi-	
	nari, incontri di studio ed altre iniziative culturali e non.	
☐	. Curare e realizzare rapporti e relazioni di ricerca,	
	banche dati, atti di convegno, seminari, corsi e realizzare	
	attività pubblicistico-editoriale (con esclusione di quoti-	
	diani e periodici).	
☐	. Progettare e gestire attività di formazione, informa-	
	zione ed aggiornamento professionale e non, sulle tematiche	
	socio-educative e psico-sociali.	
☐	. Realizzare servizi ricreativi ed educativi attraverso	
	la conduzione di momenti culturali quali per esempio: cicli	
	di film, videoteca, biblioteca.	
☐	. Sviluppare centri di avviamento al lavoro, che inclu-	
	dono laboratori artigianali e attività di servizio.	
	Inoltre la cooperativa considera ambiti privilegiati della	
	sua azione la scuola e la formazione, il tempo libero, la	
	cultura, e si prefigge di realizzare i suddetti scopi attra-	
	verso la gestione delle seguenti attività:	

	ATTIVITA' CONNESSE ALL'AMBITO SCOLASTICO E DI FORMAZIONE	
	La cooperativa:	
	☐ . Assicura la gestione di attività curricolari ed ex-	
	tracurricolari per scuole di ogni ordine e grado.	
	☐ . Sostiene, attraverso la gestione di una serie di ser-	
	vizi, tutti i momenti della vita scolastica.	
	☐ . Offre itinerari e pacchetti didattici per integrare e	
	sviluppare i tradizionali percorsi curricolari.	
	☐ . Organizza e gestisce attività di sostegno scolastiche	
	ed extrascolastiche per favorire l'integrazione dei soggetti	
	più deboli.	
	☐ . Qualifica l'operato di insegnanti ed educatori con	
	corsi di aggiornamento e di formazione.	
	☐ . Supporta la scelta dei percorsi scolastici, post-	
	diploma e universitari e l'inserimento nel lavoro con servizi	
	di orientamento, selezione e preparazione a percorsi e con-	
	corsi.	
	☐ . Programma e gestisce interventi sociali principalmen-	
	te rivolti a persone portatrici di handicap, offrendo alle	
	stesse, alle famiglie, ai loro insegnanti ed educatori, alla	
	comunità, alle associazioni e alle istituzioni in genere le	
	opportunità scolastiche ed extrascolastiche, le conoscenze e	
	gli strumenti per un'efficace azione di promozione e di edu-	
	cazione alla diversità; per la realizzazione di tali attività	
	si propone di gestire iniziative e centri a loro favore.	

	☐ . Prepara ad esami e concorsi, organizza e gestisce	
	corsi di lingua e cultura generale, sostiene durante l'orario	
	scolastico e supporta in attività extrascolastiche gli immi-	
	grati comunitari ed extracomunitari.	
	ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL TEMPO LIBERO	
	La cooperativa:	
	☐ Valorizza il tempo libero delle persone di ogni età ge-	
	stendo attività formative, ricreative e ludiche.	
	☐ . Sviluppa le capacità di espressione artistica, dram-	
	matica e sportiva delle persone con particolare attenzione ai	
	soggetti portatori di handicap.	
	☐ . Affianca le famiglie nell'educazione dei figli, nella	
	loro cura e nella loro concreta gestione nei momenti e atti-	
	vità della giornata con attività educative e di "babysitte-	
	raggio".	
	☐ . Forma con corsi di qualificazione gli educatori del	
	tempo libero e delle attività parascolastiche ed extrascola-	
	stiche e tutte le persone comunque interessate.	
	☐ . Promuove e gestisce centri di ascolto e altri servizi	
	specializzati rivolti a soggetti in situazione di marginalità	
	e disagio sociale.	
	☐ . Gestisce servizi sociali orientati ai bisogni di per-	
	sone anziane in modo stabile o temporaneo, in proprio o per	
	conto terzi e in particolare gestisce centri diurni ed altre	
	strutture con carattere animativo-ricreativo e finalizzate al	

	miglioramento della qualità della vita, nonché iniziative per	
	la cultura di cui al punto seguente.	
	ATTIVITA' CULTURALI	
	La cooperativa:	
	☐ Realizza per le diverse età percorsi culturali ed arti-	
	stici attraverso la visita a monumenti, musei, pinacoteche ed	
	altro, per educare alla valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e storico e per sviluppare la dimensione estetica delle	
	persone.	
	☐ . Organizza corsi, percorsi, pacchetti didattici e ogni	
	altra iniziativa diretta a far crescere le persone nella co-	
	noscenza e nel rispetto dell'ambiente naturale nella varietà	
	delle sue componenti e nei suoi ritmi, sensibilizzando a tut-	
	te le questioni ad esso legate.	
	☐ . Educa alla valorizzazione delle culture, delle tradi-	
	zioni e dei mestieri che caratterizzano il presente o sono	
	appartenuti al passato.	
	☐ . È attenta al mondo delle comunicazioni, offrendo	
	strumenti formativi ed informativi per insegnanti, educatori,	
	e comunque a tutti i soggetti interessati (compreso i ragaz-	
	zi/e).	
	☐ . Promuove e gestisce tutte le iniziative che favori-	
	scono la promozione culturale e la qualificazione professio-	
	nale delle donne.	
	☐ . Incoraggia il dialogo tra le culture, mettendo a di-	

	sposizione gli strumenti e gestendo le iniziative utili e ne-	
	cessarie per rafforzare le identità, facilitare l'integrazio-	
	ne e favorire un reciproco arricchimento.	
	☐ . Segue con attenzione i processi di integrazione euro-	
	pea ed è attenta a cogliere le ricchezze che ne possono deri-	
	vare, attraverso la gestione di appositi servizi.	
	La cooperativa svolge inoltre attività di produzione, promo-	
	zione, propaganda di attività scientifiche, culturali, edito-	
	riali con esclusione di quotidiani e periodici, per fini di	
	ricerca, di formazione, informazione, aggiornamento in tutti	
	i settori di competenza della società.	
	ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALI	
	• Messa in opera di attività mirate al recupero di abili-	
	tà motorie, cognitive, e relazionali.	
	• Sostegno alle famiglie mediante punti d'ascolto e con-	
	fronto. •	
	☐ Promuove ed organizza attività di valorizzazione alla	
	persona.	
	• Assistenza fisica a soggetti in particolari condizioni	
	di disabilità. •	
	☐ Creazione di centri diurni per assistere coloro che non	
	possono gravare per tutta la giornata sulla famiglia di ap-	
	partenenza.	
	• Creazione di strutture residenziali per persone che le	
	famiglie non riescono ad assistere adeguatamente.	

	Formazione di centri, anche residenziali, che permetta-	
	no il graduale recupero delle capacità fisiche, psichiche e	
	sociali necessarie allo sviluppo di un adeguata capacità di	
	inserimento sociale.	
	Gestione di strutture che in qualche modo garantiscano	
	un miglioramento delle condizioni di vita della persona.	
	Gestione di servizi di ambulanza.	
	Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto	
	forma di appalti, convenzioni o concessioni con Enti pubbli-	
	ci, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di	
	volontariato.	
	ATTIVITA' SOCIO-SANITARIE .	
	Realizzare iniziative di appoggio educativo ed assi-	
	stenziale attraverso l'organizzazione e la gestione di strut-	
	ture e servizi volti a soddisfare i bisogni della collettivi-	
	tà in generale, ed in particolare servizi a favore di persone	
	portatrici di disagio psicofisico, neurologico e/o emargina-	
	zione sociale per tossicodipendenza, alcolismo, carcere e di-	
	sadattamento nelle sue diverse forme, minori, anziani, perso-	
	ne handicappate, persone con ritardi di apprendimento; a tal	
	fine intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti	
	pubblici e/o privati, strutture residenziali e semiresiden-	
	ziali di accoglienza, case di riposo, nonché servizi integra-	
	ti per residenze protette.	
	Gestire centri diurni ed altre strutture di accoglien-	

	za, socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a ti-	
	tolo esemplificativo: educativa territoriale, comunità-	
	alloggio, gruppi appartamento, centri diurni, assistenza do-	
	miciliare ed altre strutture similari. .	
	• Gestione e svolgimento di servizi sanitari, socio-	
	sanitari e socioassistenziali.	
	• Gestione e svolgimento di servizi socio-sanitari e so-	
	cio-assistenziali a carattere domiciliare effettuati tanto	
	presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture	
	di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente	
	allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o	
	privati.	
	• Gestione di percorsi educativi e formativi, rivolti alle	
	persone in stato di bisogno precedentemente menzionate,	
	imperniati sull'esercizio attivo di pratiche musicali e in-	
	formatiche, individuali e di gruppo.	
	• Corsi di formazione volti alla qualificazione umana,	
	culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di	
	consulenza.	
	• Organizzare e promuovere iniziative quali ad esempio	
	dibattiti, convegni, corsi di formazione, volte a stimolare	
	nell'opinione pubblica la riflessione e il confronto sui pro-	
	blemi legati all'ambito socio-sanitario, educativo, assisten-	
	ziale, con particolare riguardo al problema del disagio, del	
	degente e di tutte le problematiche connesse. .	

	• Attività di sensibilizzazione e animazione della comu-	
	nità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più con-	
	sapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle	
	persone in stato di bisogno.	
	• Attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno	
	delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggia-	
	te e di affermazione dei loro diritti.	
	La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa	
	all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento	
	degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni im-	
	prenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per	
	la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque, sia diret-	
	tamente sia indirettamente, attinenti al medesimo.	
	Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto	
	forma di appalti, convenzioni o concessioni con enti pubbli-	
	ci, associazioni, privati ed in collaborazione con realtà di	
	volontariato.	
	La cooperativa può inoltre:	
	• raccogliere beneficenze da soci e da terzi, nonchè pre-	
	stiti da soci, nell'ambito della normativa tempo per tempo in	
	vigore, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale e nel rispetto della normativa in materia di raccolta	
	del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;	
	• compiere tutte le operazioni finanziarie, non nei con-	
	fronti del pubblico, commerciali, mobiliari ed immobiliari	

	ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e	
	comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze	
	messe a disposizione dalle leggi vigenti;	
	• promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di	
	previdenza e di risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da	
	essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto	
	sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta	
	del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;	
	• costituire fondi formati con i conferimenti dei soci	
	sovventori finalizzati allo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi	
	dell'art.4 della legge 31.01.1992, n.59;	
	• adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sen-	
	si della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme	
	modificative ed integrative.	
	La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi	
	sociali, potrà assumere per deliberazione del consiglio d'am-	
	ministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, non in via prevalente nè con attività diretta al pub-	
	blico, in società cooperative, per azioni, a responsabilità	
	limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad	
	enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a	
	quelli della cooperativa. Per il raggiungimento degli scopi	
	indicati la Cooperativa ricerca la collaborazione delle asso-	

	ciazioni di volontariato e può aderire a gruppi cooperativi	
	paritetici ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice ci-	
	vile previa delibera dell'Assemblea dei Soci.	
	Infine la cooperativa si impegna ad aderire al Consorzio Fan-	
	tasia e ad integrare in modo permanente la propria attività	
	con quella degli enti cooperativi facenti parte del Consorzio	
	"Fantasia".	
	La cooperativa potrà emettere gli strumenti finanziari previ-	
	sti dal Titolo IV del presente statuto.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 6	
	REQUISITI DEI SOCI	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e variabile, ma	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci prestatori o lavoratori tutte le persone	
	fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro	
	che abbiano maturato una capacità professionale nei settori	
	di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle se-	
	guenti categorie:	
	· soci prestatori o lavoratori - che prestano la loro at-	
	tività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;	

	• - soci fruitori - che godono a vario titolo, diretta-	
	mente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperati-	
	va;	
	• soci volontari - che prestano la loro attività gratui-	
	tamente, esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	Non possono in ogni caso essere ammessi come soci coloro che	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelli	
	della cooperativa; è, inoltre, fatto divieto ai soci di ade-	
	rire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono	
	identici scopi sociali ed esplicano un'attività concorrente,	
	nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese	
	concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Possono divenire soci prestatori o lavoratori, instaurando	
	rapporti di lavoro di "apprendistato" o di "inserimento lavo-	
	rativo", ovvero d'ogni altro genere avente concorrente fina-	
	lità formativa, anche i giovani ultradiciottenni che, pur non	
	in possesso di una professionalità piena, intendono acquisir-	
	la mediante prestazione del loro lavoro nella cooperativa,	

	mettendo a disposizione di questa la loro capacità lavorati-	
	va.	
	I nuovi soci prestatori o lavoratori possono essere ammessi	
	in una categoria speciale, in ragione dell'interesse alla lo-	
	ro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa socia-	
	le; i nuovi soci prestatori o lavoratori ammessi alla catego-	
	ria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci prestatori o lavoratori ai sensi	
	dell'art.2527 c.c..	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, sta-	
	bilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale (comunque non superiore a cinque anni);	
	2. i criteri e le modalità attraverso cui si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'asset-	
	to produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'impresa coope-	
	rativa.	
	Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ri-	
	storni nelle forme di aumento del capitale sociale.	

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee convocate per l'approva-	
	zione del bilancio, inoltre egli non può rappresentare in as-	
	semblee altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore della cooperativa.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476, comma 2 e seguenti del codice civile.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inseri-	
	mento, il socio speciale è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come	
	previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli	
	abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-	
	le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-	
	perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipa-	
	zione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal	
	caso l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di	
	ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato se-	
	condo le modalità e con gli effetti previsti dal successivo	
	articolo 7.	
	Di conseguenza, al termine di tali rapporti con i soci stessi	
	sarà instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,	
	nel rispetto delle vigenti normative collettive, a meno che,	

	prima della scadenza, e nel rispetto dei termini di preavvi-	
	so, ove dovuto, la Cooperativa, con motivato giudizio, abbia	
	valutato non raggiunta una professionalità piena, ritenendo	
	quindi insussistenti le condizioni per un consolidamento del	
	rapporto societario, che verrà risolto insieme a quello di	
	lavoro subordinato.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le moda-	
	lità previste dall'articolo 12.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successivamen-	
	te all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con l'apposito	
	regolamento, sottoscrivendo apposito contratto con la coope-	
	rativa.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tec-	
	nici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della società.	
	Possono, altresì rivolgere domanda di ammissione a socio co-	
	loro che, condividendo lo scopo e le finalità della coopera-	
	tiva, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo	
	gratuito in qualità di soci volontari. Il numero dei soci vo-	
	lontari non può superare la metà del numero complessivo dei	
	soci.	
	ART. 7	

	AMMISSIONE NUOVI SOCI	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al	
	consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà conte-	
	nere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residen-	
	za, luogo e data di nascita;	
	b) l'ammontare delle quote che si propone di sottoscrivere,	
	nel rispetto dei limiti di legge, del limite minimo di parte-	
	cipazione stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale so-	
	vraprezzo deliberato dall'assemblea su proposta del consi-	
	glio di amministrazione;	
	c) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'e-	
	ventuale capacità professionale maturata nei settori di cui	
	all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche com-	
	petenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore	
	rapporto di lavoro in conformità al presente statuto e con	
	l'apposito regolamento;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai re-	
	golamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere pre-	
	so visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui	
	all'art. 2, Legge 381/1991, oltre ai dati indicati al presen-	
	te articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volon-	
	tarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno	

	iscritti in apposita sezione del libro soci.	
	Se trattasi di persona giuridica, la domanda di ammissione a	
	socio dovrà contenere, oltre a quanto indicato alle preceden-	
	ti lettere b) e d):	
	- la ragione sociale e la sede legale;	
	- la delibera dell'organo competente in merito alla richiesta	
	di ammissione a socio della cooperativa;	
	- l'indicazione dell'attività esercitata in riferimento allo	
	scambio mutualistico ed all'oggetto sociale della cooperati-	
	va;	
	- la dichiarazione che l'Ente non ha in corso procedure con-	
	corsuali o provvedimenti che comportino l'interdizione	
	dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.	
	Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e l'ine-	
	sistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera	
	sulla domanda, assegnando il socio alla categoria corrispon-	
	dente.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-	
	getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento	
	della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli ammi-	
	nistratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.	
	Nell'ipotesi di soci prestatori o lavoratori, la stipula in	

	via definitiva del contratto di lavoro, nelle varie forme	
	previste dalla legge, in qualità di socio lavoratore, è su-	
	bordinata alla verifica concreta della rispondenza dei requi-	
	siti statutari e professionali, dichiarati ed effettivamente	
	posseduti, con le reali esigenze della cooperativa, verifica	
	da effettuarsi entro il termine previsto dal regolamento in-	
	terno.	
	Durante tale periodo, nessun preavviso di risoluzione del	
	rapporto è dovuto da entrambe le parti.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio	
	di amministrazione dovrà, entro sessanta giorni, motivare la	
	deliberazione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consi-	
	glio di amministrazione, l'aspirante socio può, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che	
	sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle	
	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	ART. 8	
	TRASFERIMENTO DELLE QUOTE	
	Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quo-	
	te che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la	
	cooperativa senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrati-	
	vo.	

	Il socio cooperatore che intende trasferire la propria quota	
	deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lette-	
	ra raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero	
	di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrive-	
	re nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato; contro il diniego il socio lavoratore entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Collegio Arbitrale, previo esperimento	
	del tentativo di conciliazione così come previsto all'artico-	
	lo 34 del presente statuto.	
	ART. 9	
	DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, fatte salve le	
	previsioni di cui oltre relative ai soci prestatori o lavora-	
	tori;	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato	
	dall'assemblea;	
	c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-	
	liberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	

	I soci, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, par-	
	tecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	d) se prestatori o lavoratori mettono a disposizione le loro	
	capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo	
	stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda	
	della necessità e, in particolare, se prestatori o lavoratori	
	prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla	
	natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle	
	prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;	
	f) hanno l'obbligo di sottoscrivere una quota minima di Euro	
	350,00 (trecentocinquanta virgola zero) fino al massimo pre-	
	visto dalla legge; detta quota sarà versata secondo le dispo-	
	sizioni del Consiglio di Amministrazione.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed	
	esplichino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro	

	a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.	
	L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteri-	
	stiche e della tipologia del rapporto di lavoro instaurato,	
	può autorizzare il lavoratore allo svolgimento di prestazioni	
	lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio,	
	presso altre cooperative.	
	Per uniformità di trattamento tra tutti i soci cooperatori,	
	qualora venga deliberato l'aumento di quota minima del capi-	
	tale sociale, i soci già ammessi dovranno integrare la sotto-	
	scrizione provvedendo al versamento per la differenza con le	
	quote già sottoscritte, il tutto nel rispetto delle inderoga-	
	bili norme di legge.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'ammi-	
	nistrazione.	
	Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità con-	
	tro gli amministratori, fermo restando che l'azione promossa	
	potrà essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della	
	cooperativa purché vi consenta una maggioranza qualificata di	
	soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e	
	purché non vi si oppongano tanti soci che rappresentino alme-	
	no un decimo del capitale sociale.	
	ART.10	

	PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte (scioglimento se trattasi di persone giuridici).	
	ART. 11	
	RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio cooperatore:	
	A) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	C) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	a) subordinato	
	- in presenza di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, salvo quanto disposto dall'art. 12 punto 4, lett. a. 5,	
	b) diverso da quello subordinato	
	- in presenza di recesso contrattuale comunicato dalla cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa. L'Organo Amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Amministrativo deve darne immediata comunicazione.	

	zione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Col-	
	legio Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conci-	
	liazione così come previsto all'articolo 34 del presente sta-	
	tuto.	
	Il recesso diventa efficace, sia con riguardo al rapporto so-	
	ciali che con riguardo al rapporto mutualistico, a far data	
	dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ac-	
	coglimento della domanda. Fatto salvo quanto previsto dal	
	presente articolo al comma 1, punto C), in caso di recesso,	
	l'ulteriore rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far	
	data dal ricevimento della comunicazione della delibera	
	dell'Organo Amministrativo, con cui si constatano i legittimi	
	motivi della risoluzione del rapporto sociale.	
	ART. 12	
	ESCLUSIONE	
	L'esclusione è pronunciata dall'Organo Amministrativo, oltre	
	che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio:	
	1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previ-	
	sti per la partecipazione alla società;	
	2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o sottoposto	
	a liquidazione giudiziale;	
	3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dal precedente art. 6;	
	4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	

	a. subordinato	
	1. per mancato superamento del periodo di verifica deciso	
	dalla cooperativa;	
	2. per mutuo consenso;	
	3. per dimissioni, anche in periodo di verifica;	
	4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	5. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con	
	conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;	
	b. diverso da quello subordinato	
	1. per mutuo consenso;	
	2. per recesso contrattuale comunicato dal socio lavoratore;	
	3. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte del socio lavoratore;	
	4. per inadempimento contrattuale, di non scarsa importanza,	
	da parte della cooperativa.	
	5) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente	
	statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non con-	
	sentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	6) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamen-	
	to della quota sottoscritta o nei pagamenti di eventuali de-	
	biti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;	
	7) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'articolo 9 del presente statuto senza la	

	prevista autorizzazione dell'Organo Amministrativo;	
	8) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò	
	univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria	
	agli interessi sociali;	
	9) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa	
	o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievo-	
	li;	
	10) che, senza giustificato motivo, si rifiuti benché formal-	
	mente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa socia-	
	le, ovunque questa abbia cantieri o altri sedi lavorative.	
	L'esclusione può essere pronunciata nei confronti del socio	
	volontario che non partecipi allo scambio mutualistico da al-	
	meno due anni consecutivi;	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperati-	
	va, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'e-	
	sclusione per i soci prestatori o lavoratori che abbiano rag-	
	giunto il limite di età pensionabile o che si trovino in con-	
	dizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo	
	della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	L'esclusione diventa efficace, sia con riguardo al rapporto	
	sociale che a rapporto mutualistico, a far data dal ricevi-	
	mento della comunicazione del provvedimento deliberato	
	dall'Organo Amministrativo.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma	
	1, punto 4), in caso di esclusione, l'ulteriore rapporto di	

	lavoro si risolverà di diritto a far data dal ricevimento	
	della comunicazione del provvedimento deliberato dall'Organo	
	Amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può pro-	
	porre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di ses-	
	santa giorni dalla comunicazione, previo esperimento del ten-	
	tativo di conciliazione così come previsto all'articolo 34	
	del presente statuto.	
	ART. 13	
	CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante rac-	
	comandata con ricevuta di ritorno o pec.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa	
	in merito a provvedimenti adottati dall'Organo Amministrativo	
	su tali materie saranno demandate alla decisione del Collegio	
	Arbitrale, previo esperimento del tentativo di conciliazione	
	così come previsto all'articolo 34 del presente statuto.	
	I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provve-	
	dimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura arbi-	
	trale con atto comunicato a mezzo raccomandata o pec alla	
	cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	ART. 14	
	DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE	

	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso delle somme versate per liberare la quota da essi sot-	
	toscritta aumentata di quelle ad essi eventualmente attribui-	
	te per rivalutazione e ristorno, a norma dei successivi arti-	
	coli 20 e 21 del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo di cui al precedente com-	
	ma.	
	Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla	
	cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale cre-	
	dito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di	
	ristorno la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto	
	in più rate entro il termine massimo di cinque anni.	
	I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quo-	
	ta dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relati-	
	vi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del	
	rapporto sociale diventa operativo.	
	ART. 15	
	MORTE DEL SOCIO	
	In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono	

	il diritto al rimborso del capitale da lui effettivamente	
	versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione	
	e di ristorno, nella misura e con le modalità previste nel	
	precedente articolo 14.	
	Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione della quota del ca-	
	pitale, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi	
	diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	ART. 16	
	PRESCRIZIONE DEI DIRITTI	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto do-	
	vranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante en-	
	tro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute, con deliberazione dell'Organo	
	Amministrativo, al fondo di riserva legale.	
	ART. 17	
	TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI PRESTATORI O LA-	
	VORATORI	
	Il trattamento economico e normativo dei soci prestatori o	
	lavoratori è determinato da apposito regolamento, redatto	
	dall'Organo Amministrativo e approvato dall'assemblea dei so-	
	ci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quel-	

	la subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i mede-	
	simi.	
	In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di	
	lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti col-	
	lettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della	
	contrattazione collettiva nazionale, tenendo altresì conto	
	della quantità e qualità del lavoro prestato.	
	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	natura subordinata, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio	
	nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale	
	favorendone la piena occupazione in base alle esigenze pro-	
	duttive.	
	In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzati-	
	ve che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci	
	prestatori o lavoratori, l'Organo Amministrativo potrà deli-	
	berare la sospensione e/o la riduzione della prestazione la-	

	vorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	ART. 18	
	TITOLI DI DEBITO E STRUMENTI FINANZIARI	
	Con deliberazione dell'assemblea la cooperativa potrà emette-	
	re titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di di-	
	ritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione ad in-	
	vestitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad	
	investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.	
	2483 del codice civile e dell'articolo 111 octies delle disp.	
	att. trans..	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero di titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	

	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune, si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2541 e seguenti del	
	codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del	
	presente statuto.	
	ART.19	
	SOCI SOVVENTORI	
	Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con delibera-	
	zione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione od il potenziamento azien-	
	dale di cui all'art. 4 L. n.59/1992, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione	
	dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, nei li-	
	miti previsti dalle leggi vigenti.	
	I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio	
	1992, N. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle	
	giuridiche ed i soggetti diversi.	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenzia-	
	mento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del	
	capitale sociale della cooperativa.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative	
	trasferibili del valore di Euro 500,00 (cinquecento virgola	
	zero) ciascuna.	

	La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da	
	liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al ven-	
	ticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte	
	restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di ammini-	
	strazione.	
	Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in	
	sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione,	
	qualora si debba procedere alla riduzione del capitale socia-	
	le in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste	
	ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il con-	
	ferimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rap-	
	porto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci coope-	
	ratori.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori posso-	
	no essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio finan-	
	ziatore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con	
	raccomandata a.r. o pec al consiglio di amministrazione il	
	nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria	
	informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pro-	
	nunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere	

	motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acqui-	
	rente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il	
	consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito.	
	Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradi-	
	mento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tutta-	
	via che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibi-	
	le all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo	
	rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà	
	libero di vendere al proposto acquirente.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straor-	
	dinaria.	
	L'assemblea che emette i titoli stabilisce:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni	
	emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restan-	
	do che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in	
	misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividen-	
	do corrisposto ai soci cooperatori;	
	d) l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di	
	cui al presente articolo;	
	e) l'eventuale durata minima del conferimento e le modali-	
	tà con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di	

38 di 62

	stinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori	
	la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di	
	una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto	
	esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sinda-	
	ci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessi-	
	vi membri dell'organo.	
	Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente	
	disciplinato, in conformità alla normativa vigente in mate-	
	ria, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei so-	
	ci.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO	
	ART. 20	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai	
	conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da	
	quote, ciascuna del valore non inferiore a Euro 50,00 (cin-	
	quanta virgola zero zero) e non superiore ai limiti stabiliti	
	dalla legge, i soci sono obbligati a sottoscrivere una quota	
	minima pari a € 350,00 (trecentocinquanta virgola zero zero);	
	b) dal capitale sociale dei soci sovventori, se esistenti,	
	rappresentato da quote nominative ciascuna del valore nomina-	
	le di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero) destinato allo	

	sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenzia-	
	mento aziendale di cui all'art. 5 del presente statuto;	
	b) dagli strumenti finanziari privi di diritti di amministra-	
	zione di cui al precedente articolo 18;	
	c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'ar-	
	ticolo 22 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle loro partecipazioni.	
	Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite,	
	in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né	
	all'atto del suo scioglimento.	
	ART. 21	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni	
	di legge.	
	Nei documenti di bilancio devono essere riportati separata-	

	mente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le	
	diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del co-	
	dice civile, tenendo conto, in ogni caso, della disposizione	
	di cui all'art. 111-septies R.D. 30 marzo 1942 n. 318.	
	Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla	
	gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i crite-	
	ri seguiti dall'Organo Amministrativo nella gestione sociale	
	per il conseguimento dello scopo mutualistico, in conformità	
	con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della	
	società. Nella suddetta relazione gli amministratori illu-	
	strano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con ri-	
	guardo all'ammissione dei nuovi soci. In caso che, a norma di	
	legge, la relazione sulla gestione non sia redatta, le infor-	
	mazioni del presente comma dovranno essere inserite nella no-	
	ta integrativa al bilancio.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla re-	
	dazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
	getto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'Organo Amministrativo, con propria deliberazione presa pri-	

	ma della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il pro-	
	lungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni.	
	L'Organo Amministrativo dovrà segnalare le ragioni della di-	
	lazione nella relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi	
	vigenti in materia, può deliberare, su proposta dell'Organo	
	Amministrativo, in favore dei soci prestatori o lavoratori,	
	trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, median-	
	te integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi,	
	ovvero mediante aumento gratuito proporzionale delle rispet-	
	tive quote sottoscritte e versate. La ripartizione del ri-	
	storno ai soci prestatori o lavoratori deve avvenire in modo	
	proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutuali-	
	stico secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento in-	
	terno.	
	Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente	
	presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	ART. 22	
	DESTINAZIONE DELL'UTILE	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto destinandolo:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
	serva legale;	

	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) una quota a remunerazione del capitale sociale dei soci	
	sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei	
	limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dai re-	
	golamenti;	
	d) un'eventuale quota destinata ai soci prestatori o lavora-	
	tori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni	
	stabilite dalle leggi vigenti in materia;	
	e) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire ai soci prestatori o lavoratori, e ai possessori	
	di strumenti finanziari partecipativi, privi dei diritti di	
	amministrazione, in misura non superiore all'interesse massi-	
	mo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo;	
	f) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale	
	sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in	
	materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fi-	
	ni fiscali;	
	g) quanto residua alla riserva straordinaria.	
	L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni	
	obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mu-	
	tualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei	

	commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio	
	sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non	
	potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capita-	
	le sociale finché non si sia provveduto alla totale ricosti-	
	tuzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di	
	perdite di esercizio.	
	TITOLO VI	
	GOVERNO DELLA SOCIETA'	
	ART. 23	
	ORGANI SOCIALI	
	Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizio-	
	nale.	
	Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	
	c) il collegio dei sindaci, se nominato.	
	SEZIONE I - DECISIONI DEI SOCI	
	ART.24	
	DECISIONI DEI SOCI	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che	
	uno o più amministratori, i sindaci, se nominati, o tanti so-	
	ci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo	
	degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approva-	

	zione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno	
	e la distribuzione degli utili;	
	2. la determinazione della struttura dell'organo amministra-	
	tivo, del periodo di durata del mandato, nel rispetto di	
	quanto disposto dal successivo articolo 29 del presente sta-	
	tuto, e relative nomine e revoche;	
	3. la determinazione della misura dei compensi da corrispon-	
	dersi agli amministratori per la loro attività collegiale;	
	4. la nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comun-	
	que opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezio-	
	ne tra questi del Presidente, deliberazione dell'eventuale	
	revoca;	
	5. il conferimento e la revoca, sentito il collegio sindaca-	
	le, se nominato, dell'incarico di controllo contabile secondo	
	quanto previsto nel successivo art. 31 del presente statuto e	
	determinazione del corrispettivo spettanti agli incaricati;	
	6. l'approvazione dei regolamenti previsti dal presente sta-	
	tuto;	
	7. la deliberazione, all'occorrenza, di un piano di crisi	
	aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico,	
	da parte dei soci prestatori o lavoratori ai fini della solu-	
	zione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni pre-	
	viste dalla legge, del programma di mobilità;	

	8. la deliberazione dell'ammontare della quota che si richie-	
	de di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a	
	socio cooperatore;	
	9. la deliberazione sulle domande di ammissione a socio non	
	accolte dall'organo amministrativo, in occasione della prima	
	convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interes-	
	sato di pronuncia assembleare;	
	10. la deliberazione sull'eventuale erogazione del ristorno	
	ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto e sulle forme	
	dell'erogazione stessa;	
	11. le modificazioni dello Statuto;	
	12. le decisioni di compiere operazioni che comportino una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevan-	
	te modificazione dei diritti dei soci;	
	13. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento del-	
	la liquidazione;	
	14. la delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo pari-	
	tetico;	
	15. la delibera dell'emissione dei titoli finanziari stabi-	
	lendo, anche mediante apposito regolamento ogni modalità di	
	emissione ed i diritti ad essi ricollegabili nel rispetto	
	della legge;	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare, con le modalità previste dall'arti-	
	colo 2479-bis del codice civile.	

	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno en-	
	tro i 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura	
	dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni,	
	qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze re-	
	lative alla struttura e all'oggetto della società.	
	ART.25	
	ASSEMBLEA	
	La convocazione dell'Assemblea è effettuata presso la sede	
	sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo in cui si svolge	
	l'assemblea, la data e l'ora della prima e della seconda con-	
	vocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro)	
	ore dopo la prima.	
	L'avviso dovrà essere comunicato ai soci con lettera racco-	
	mandata anche a mano risultante dal libro soci o comunicazio-	
	ne tramite pec o altro mezzo idoneo a garantire la prova	
	dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente	
	diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna cate-	
	goria di strumenti finanziari privi di diritti amministrati-	
	vi, almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti tutti i soci con diritto di voto, e tutti i componenti	
	dell'organo amministrativo ed i componenti dell'organo di	

	controllo, se quest'ultimo è stato nominato, sono presenti o	
	informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento.	
	È ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si ten-	
	gano mediante mezzi di telecomunicazione a distanza (ad esem-	
	pio mediante audio-videoconferenza e/o altra modalità di au-	
	dio o teleconferenza) a condizione che siano rispettati il	
	metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di	
	trattamento dei soci.	
	In particolare è necessario che:	
	- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, di accertare	
	l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risulta-	
	ti della votazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-	
	sione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	dell'ordine del giorno.	
	ART. 26	
	QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI	
	L'assemblea è validamente costituita:	
	1. in prima convocazione quando intervengano la metà più uno	
	dei voti spettanti ai soci;	
	2. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti.	
	Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società	

	e per le deliberazioni di cui all'articolo 2479 numeri 4) e	
	5) del codice civile, l'assemblea, sia in prima che in secon-	
	da convocazione delibera validamente con il voto favorevole	
	dei 3/5 (tre quinti) dei presenti o rappresentati aventi di-	
	ritto al voto.	
	Le votazioni sono palesi.	
	ART. 27	
	INTERVENTO VOTO - RAPPRESENTANZA	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci cooperatori da almeno 90 (novan-	
	ta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote	
	sottoscritte.	
	Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'am-	
	montare della sua partecipazione.	
	Ogni persona giuridica socia dovrà comunicare, a mezzo lette-	
	ra da presentare al presidente dell'Assemblea Generale dei	
	Soci, il nome del proprio rappresentante.	
	In mancanza la persona giuridica socia potrà essere rappre-	
	sentata dal Presidente o dal Vice Presidente.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare soltanto da un altro socio, appartenente alla me-	
	desima categoria, che non sia amministratore o sindaco, ma	
	che abbia diritto al voto, mediante delega scritta.	
	Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di cinque	

	soci.	
	Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative	
	cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri	
	rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto di vo-	
	to.	
	ART. 28	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione ed in sua assenza dal vice presidente del Con-	
	siglio di Amministrazione o da persona designata dall'Assem-	
	blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
	L'assemblea nomina un segretario.	
	La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la mag-	
	gioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un non	
	socio.	
	Il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della co-	
	stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-	
	senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle	
	votazioni.	
	SEZIONE II - AMMINISTRAZIONE	
	ART. 29	
	AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa è amministrata, da un Consiglio di Amministra-	
	zione composto da n. 3 (tre) a n. 11 (undici) consiglieri.	
	Nel Consiglio di Amministrazione possono essere nominati an-	

	che soggetti non soci, purché la maggioranza sia scelta tra i	
	soci cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per il periodo determi-	
	nato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore	
	a tre esercizi.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri un presidente e un vice presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsia-	
	si mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di	
	urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del Consiglio di	
	Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche	
	senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i con-	
	siglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Ammini-	

	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti prevale il voto del Presidente.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministra-	
	tori.	
	Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il	
	voto determinante di un amministratore in conflitto di inte-	
	ressi con la cooperativa, qualora le cagionino un danno pa-	
	trimoniale, possono essere impugnate entro tre mesi dagli am-	
	ministratori e, ove nominati, dal collegio sindacale o dal	
	revisore.	
	Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione ordinaria e straordinaria della cooperativa. Il	
	Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi	
	a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando	
	loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e	
	le modalità di esercizio della delega. Non possono essere de-	
	legati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo	
	2381 c.c., nonché i poteri in materia di ammissione, di re-	
	cesso ed esclusione dei soci.	
	In caso di istituzione del comitato esecutivo, delle delibe-	
	razioni delle adunanze dovrà essere redatto verbale, sotto-	

	sritto dai componenti, il quale deve essere trascritto in	
	apposito libro delle decisioni del comitato esecutivo.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono ri-	
	ferire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se nomi-	
	nato, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	
	vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior ri-	
	lievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate	
	dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazio-	
	ne del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'am-	
	missione di nuovi soci.	
	Nel Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della	
	cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresi-	
	dente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile scegliendoli tra i soci ap-	
	partenenti alla medesima categoria di quelli cessati.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori l'intero	
	Consiglio di Amministrazione decade.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori,	
	il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgen-	

	za dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere	
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del collegio sindacale, il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	In presenza di amministratori investiti di particolari cari-	
	che, la remunerazione degli stessi è stabilita dal Consiglio	
	di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale,	
	se nominato.	
	ART. 30	
	RAPPRESENTANZA SOCIALE	
	La firma e la rappresentanza sociale di fronte ai terzi e in	
	giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazio-	
	ne.	
	Il soggetto che ha la rappresentanza sociale è autorizzato a	
	riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamen-	
	ti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone libera-	
	torie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvoca-	
	ti e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed ammini-	
	strativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il	
	presidente può delegare i propri poteri al vice presidente ed	
	ai consiglieri delegati, nonché, con speciale procura, a di-	
	pendenti della società e/o a soggetti terzi.	

	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al vice presidente.	
	Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente fa fede	
	dell'assenza od impedimento del Presidente.	
	SEZIONE III - REVISIONE LEGALE DEI CONTI	
	ART. 31	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui	
	all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede alla	
	nomina dell'organo di controllo costituito da un solo membro	
	effettivo, iscritto nell'apposito Registro dei revisori lega-	
	li dei conti.	
	Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Non	
	possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni	
	previste dall'articolo 2399 c.c. Il sindaco può essere revo-	
	cato solo per giusta causa e con decisione dei soci. La deci-	
	sione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribu-	
	nale, sentito l'interessato. In caso di morte, di decadenza o	
	rinuncia di un sindaco, l'assemblea procederà alla nomina di	
	un nuovo organo di controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	

	strazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento. A tal fine, il sinda-	
	co può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e	
	di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli am-	
	ministratori notizie, anche con riferimento a società con-	
	trollate, sull'andamento delle operazioni sociali o su deter-	
	minati affari. Possono scambiare informazioni con i corri-	
	spondenti organi delle società controllate in merito ai si-	
	stemi di amministrazione e controllo ed all'andamento genera-	
	le dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti	
	ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ. e	
	della legislazione speciale in materia. Il sindaco unico re-	
	lazona, in occasione dell'approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il con-	
	seguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica.	
	In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare	
	un revisore al quale affidare unicamente le attività di revi-	
	sione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis e se-	
	guenti del cod. civ. e della legislazione speciale in mate-	
	ria.	
	Qualora la Cooperativa intenda affidare i compiti di control-	
	lo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei presupp-	

	sti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c.,	
	l'assemblea procede alla nomina del collegio sindacale, com-	
	posto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	
	dall'assemblea, al quale si applicano le norme precedentemen-	
	te dettate per il sindaco unico.	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei	
	conti iscritti nell'apposito Registro. L'assemblea nomina il	
	presidente del collegio. In caso di morte, di decadenza o ri-	
	nunzia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di	
	età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci	
	per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa	
	dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I	
	nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere	
	a verbale i motivi del proprio dissenso. Il collegio deve	
	riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 32	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.	

	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea, con le maggioranze previste dall'articolo 26, di-	
	sporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	
	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla ces-	
	sione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di	
	singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari	
	per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il	
	suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione	
	del migliore realizzo.	
	Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere	
	tutti gli atti utili per la liquidazione della società che	
	dovranno comunque essere approvati dall'assemblea.	
	La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di	
	scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le	
	maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e	
	dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle delibera-	
	zioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno	
	diritto di recedere.	

	ART. 33	
	DEVOLUZIONE PATRIMONIALE	
	In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di	
	devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, de-	
	dotti:	
	a) il rimborso degli strumenti finanziari privi di diritti di	
	partecipazione, se emessi;	
	b) il rimborso delle quote versate dai soci prestatori o la-	
	voratori, eventualmente rivalutate e i dividendi eventualmen-	
	te maturati.	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	ART. 34	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai re-	
	golamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rap-	
	porto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità,	
	all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni	
	statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate da-	
	gli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione	
	dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, o	
	tra soci, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare	
	di conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di con-	
	ciliazione della Camera di Commercio dell'Emilia, con gli	

	effetti previsti dagli art. 38 e ss del D. Lgs. n. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che	
	le parti concordino per iscritto, sarà rimessa alla decisione	
	di un collegio di tre arbitri che deciderà secondo arbitrato	
	rituale di diritto secondo il regolamento arbitrale della Ca-	
	mera Arbitrale di Parma.	
	Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e sinda-	
	ci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente	
	clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione	
	del relativo incarico.	
	La parte che ricorre al collegio dovrà precisare l'oggetto	
	della controversia.	
	ART. 35	
	DISPOSIZIONI FINALI	
	Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 20, 22 e 35 sono	
	inderogabili e devono essere in fatto osservate.	
	Ai fini della qualifica di cooperativa a mutualità prevalen-	
	te, la cooperativa osserva le clausole mutualistiche di cui	
	all'articolo 2514 del codice civile relative alla remunera-	
	zione del capitale dei soci cooperatori e degli strumenti fi-	
	nanziari dagli stessi sottoscritti, alla indivisibilità delle	
	riserve e alla devoluzione del patrimonio residuo ai Fondi	

[illegible]

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese.

Esente da Imposta di bollo ai sensi dell'art. 17 D.L.vo. n. 460/1997.

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Parma.